

Lezioni di Costituzione all'asilo

Red. Ref. | www.reforming.it

**« Ciò che dobbiamo imparare a fare,
lo impariamo facendolo »
- attribuito ad Aristotele**

I LEP altro non sono che vincoli a fare che richiedono risorse. L'art. 119 della Costituzione, comma terzo, ha una formulazione ampia che non può sollevare il fondo perequativo degli Enti locali da qualunque vincolo di destinazione, compreso quello della stessa finalità per cui è stato creato. Se gli Enti locali hanno il vincolo di erogare i LEP, tale vincolo di obiettivo finale si trasferisce, in varia misura a seconda delle scelte e delle capacità organizzative, anche alle risorse disponibili. Altrimenti ci si rinchiude in un circuito illogico: "Hai il dovere di erogare i LEP, ma non quello di dedicarvi le risorse programmate per loro e per giunta ricevute dalla redistribuzione tra territori". Per evitare aporie costituzionali, l'assenza di vincoli va circoscritta, riferita plausibilmente alle modalità operative di perseguire i LEP che in effetti possono differenziarsi come frutto delle scelte dei territori. Le soluzioni organizzative e le funzioni di produzione per erogarli sono molteplici. È qui che può trovare valorizzazione l'autonomia finanziaria degli Enti locali, e non nella "adolescenziale" potestà di sperimentare la libertà di sottrarsi al dovere costituzionale salvo poi, in un secondo momento, essere sanzionati col commissariamento e aiutati con "paterni" interventi statali di bail-out. Inoltre, lo stesso comma terzo non stabilisce nulla riguardo la struttura interna

(una o più comparti) e il funzionamento del fondo perequativo, se non solo individuare i suoi beneficiari nei territori con minore capacità fiscale. Su queste premesse, non stupisce che la recente Sentenza 71/2023 della Corte Costituzionale non censuri e non blocchi la misura che stanziava quelle risorse, aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria del fondo perequativo ma corredate da vincolo di destinazione, per rinforzare nei prossimi anni il servizio di asilo nido e di trasporto di studenti diversamente abili nei Comuni con offerta più deficitaria o addirittura inesistente. Il ricorso della Regione Liguria è stato, infatti, respinto. La Corte, tuttavia, invita il Legislatore a scegliere, all'interno del ventaglio delle molteplici soluzioni possibili, quella che, realizzando gli intenti di politica economica, si inquadri naturaliter nel dettato costituzionale. Per esempio, collocare gli interventi "verticali" a carico del bilancio dello Stato e con vincolo di destinazione, come quelli per il rafforzamento dell'offerta di asili nido già commentati nella RN del 30 aprile u.s., all'interno dell'art. 119, comma quinto (il comma degli interventi speciali). E se, invece di appellarsi ad altri commi, bastasse fare emergere meglio la ratio economica della misura? Non sarebbe la prima volta che a mancare fosse una visione di Law&Economics come base comune per il confronto tra Legislatore ordinario e Legislatore costituzionale. La Costituzione è data per indicare la direzione, non per complicare il percorso. Le fondamenta sono date per edificare, non per montare e smontare in un eterno ritorno nietzschiano. Se si analizzano con meno furore formale e soprattutto nel loro insieme le scelte recenti, si può sostenere che i LEP non sono in attesa di futura definizione, ma sono già stati definiti con la L 234/2021, art. 1, comma 172, e con il DM del 19 luglio 2022, che hanno finalmente fatto la cosa più razionale e concreta possibile, forse l'unica che possa fruttare dei risultati: avviare il percorso di catching-up tra territori dando precedenza alla frontiera inferiore. Questo sono i LEP adesso: un percorso con punto di inizio e gradini da salire, come è già avvenuto storicamente per molti dei diritti e dei doveri sanciti nella Carta del 1948. Bisogna evitare che la Costituzione venga chiamata in causa a sproposito con effetti paradossali.

Si entra subito in *medias res* per evitare che premesse e inquadramenti allontanino il punto di riflessione che si desidera proporre. Come premessa a quanto si scrive, si rimanda alla RN del 30 aprile 2023, liberamente disponibile sul *web*.

Se i LEP esistessero già – Per prima ipotesi ci si ritrova in una situazione ottimale: LEP già definiti, loro offerta pienamente sviluppata sul territorio, fondo perequativo ex art. 119 capitalizzato e ripartito esattamente per finanziare in equilibrio la spesa efficiente complessiva e a carico di ogni singolo Ente (in combinazione con le altre fonti proprie e compartecipate).

Il fondo perequativo può formalmente non essere corredato da alcun vincolo di destinazione, ma se l'offerta di prestazioni è a regime e le risorse programmate sono quelle efficienti (o comunque rispondenti a qualche *benchmark*), gli spazi per poter beneficiare della libertà di allocazione delle risorse del fondo o sono limitati (addirittura residuali) o, se sono ampi e perduranti, lasciano presumere o che la stima della spesa per i LEP non sia aggiornata o che, pur provvisti delle risorse idonee, gli Enti locali le dirottino su altri scopi sinché questo comportamento elusivo e inadempiente non emerge.

Vista in queta prospettiva, l'assenza di vincoli di destinazione in Costituzione, per non essere ridondante o banale o addirittura contraddittoria, non può che riferirsi, non alla finalità complessiva cui dedicare le risorse, ma alle scelte operative che i territori possono implementare anche in maniera molto diversa l'uno dell'altro con riferimento, per esempio, all'aggregazione dei bacini di domanda di più Enti, o alla modalità diretta o convenzionata o con *voucher*, o a

soluzioni di sostituzione / complementarietà tra prestazioni fattibili con varie funzioni di produzione, o a qualsiasi evoluzione temporale queste cose possano avere anche molto tempo dopo la scrittura della Costituzione, etc..

In altri termini, non esiste vincolo di destinazione sul singolo capitolo o sulla singola linea di bilancio o sulla specifica modalità di adempiere ai LEP, ma resta implicito il vincolo di destinazione alla loro realizzazione. Sennò ci si sta solo complicando i già difficili compiti.

Per inciso, se si ritiene, invece, che il vincolo di destinazione non esista *tout court*, è cioè che la Costituzione accetti il rischio che, dotati di risorse per erogarli, gli Enti locali poi, come esercizio di una loro *sui generis* autonomia, decidano di non adempiere o di farlo solo in parte, allora si deve anche accettare che il fondo perequativo distribuisca risorse soltanto lì dove l'offerta dei LEP effettivamente già c'è e nella misura in cui c'è. Questo perché il fondo perequativo nasce proprio per sostenere i LEP e non una generica autonomia finanziaria degli Enti locali. Sarebbe una aporia costituzionale anche questa.

La situazione ereditata dal passato – Si passi, adesso, alla situazione opposta, quella in cui: *a)* i livelli LEP da implementare sono in fase di definizione; *b)* si ha di fronte una offerta variegata di prestazioni integranti LEP, con territori più forti e altri sguarniti (quello che nel dibattito viene chiamato lo "storico"); *c)* il fondo di perequazione non ha capienza assoluta sufficiente ¹ per coprire integralmente le differenze tra il

¹ Per ragioni di compatibilità di finanza pubblica e di limiti fisiologici agli sforzi di perequazione. Dovrebbe auspicabilmente diventare sufficiente in prospettiva.

fabbisogno *standard*, di cui il singolo Ente necessita per erogare le prestazioni che già offre, e la capacità fiscale *standard* dello stesso. In queste condizioni, che rispecchiano l'attuale funzionamento del fondo di perequazione *ex art.* 119², lo stesso fondo è allocato *pro-quota* in base agli scarti tra fabbisogno e capacità fiscale³.

Anche in questo caso, le risorse distribuite dal fondo non hanno formalmente vincolo di destinazione ma, siccome rispecchiano l'offerta erogata dai singoli Enti, per giunta valutata con criteri *standard*, gli spazi per disporre liberamente delle stesse (al di fuori dell'alveo LEP ma anche trasversalmente per le varie componenti LEP) sono plausibilmente ristretti. Inoltre, va a tenuto in conto che, se l'offerta di prestazioni non viene confermata nel tempo, dall'anno successivo il fabbisogno *standard* si riduce e si riduce corrispondentemente anche la quota spettante del fondo perequativo. Ad esempio, se le prestazioni utilizzate di asilo nido si riducono, la nuova stima del fabbisogno per l'anno successivo terrà conto che al Comune servono meno risorse perché sono venuti meno alcuni impegni e alcuni elementi di costo.

Pertanto, non solo nella situazione di teorico assetto a regime prima descritta, ma anche in questa seconda che riproduce in maniera stilizzata l'esistente, l'assenza di vincoli di destinazione *ex art.* 119 non implica l'insensata libertà dell'Ente locale di fare quello che vuole delle risorse, proprio mentre lo si sta incaricando di usarle per erogare i LEP, ma la più ragionevole e utile facoltà di

organizzare la funzione di produzione dei LEP nella maniera che preferisce e che ritiene più adatta alle caratteristiche del territorio e dei suoi cittadini. L'assenza di vincoli di destinazione va intesa in senso lato, come rispetto della sfera decisionale e organizzativa dell'Ente locale, che non può essere costretta all'interno di una meccanica logica contabile ("*Questi euro vanno qui, quegli altri lì*"), ma che comunque ha il dovere di produrre i risultati.

Per inciso, in una condizione come l'attuale, sarebbe possibile financo eccipere la illegittimità costituzionale di un sistema che non riesce a garantire lo *standard* di un finanziamento in pareggio delle prestazioni LEP già in erogazione (il livello storico), così come la illegittimità costituzionale di un sistema che, non potendo garantire il pareggio, si sforza comunque, anno per anno, di rinforzare, attraverso il fondo di perequazione, le dotazioni di bilancio degli Enti locali che hanno già costruito un'offerta di prestazioni integranti LEP, ignorando però le diseguaglianze di quest'offerta tra territori e, in particolare, il *gap* che pesa sui territori totalmente sguarniti di tutte o di alcune prestazioni integranti LEP⁴.

Se queste eccezioni non sono sollevate è perché è facilmente prevedibile che cosa accadrebbe: la Corte Costituzionale chiederebbe, in vario modo e in varia forma a seconda della natura del ricorrente e del ricorso, di porre rimedio alla disapplicazione del dettato costituzionale, e il Legislatore ordinario non potrebbe fare altro, alla luce dell'impegno organizzativo ed economico

² Prima che si affacciasse la novità delle risorse aggiuntive "verticali".

³ Si prescinde, per semplicità, dalla quota del fondo che, sino al 2030, sarà ripartita in base ai rapporti tra le spese storiche. Il discorso che qui si sta svolgendo non cambierebbe.

⁴ L'art. 117 della Costituzione recita: "[...] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [...]".

necessario per realizzare gli stessi LEP in tutti i territori, che avviare un processo di graduale ma concreto e verificabile *catching-up*⁵. Ed è esattamente quello che è avvenuto con lo stanziamento di risorse aggiuntive e con vincolo di destinazione all'innalzamento dei LEP nei territori meno dotati (la frontiera inferiore).

Lo sforzo di transizione con LEP à la Rawls

– Si passi, infatti, a considerare la terza e ultima situazione, in cui le risorse a copertura dell'offerta LEP già esistente continuano a essere perequate come già avviene mentre, per cominciare a sollevare gradualmente l'offerta delle prestazioni integranti LEP nelle realtà territoriali in cui è essa più debole, si avvia un programma di spesa dedicato a queste ultime e con vincolo a fare⁶.

L'offerta già esistente continua a ricevere risorse che sono formalmente senza vincolo di destinazione, ma nella accezione che prima si è argomentato. Non c'è un vincolo di destinazione analitico (la Costituzione non entra nel *software* contabile dei Comuni) ma, siccome l'accesso al fondo di perequazione è subordinato all'erogazione in essere della prestazione e commisurato (anche se non

⁵ Non sarebbe né il primo e neppure l'ultimo tassello costituzionale a essere inteso come obiettivo guida da perseguire e realizzare gradualmente ma seriamente nel tempo. Persino la creazione delle Regioni prese oltre vent'anni, dal 1948 al 1970. Sul piano formale, le Regioni italiane sono state previste sin dalla Costituzione del 1948, con la successiva modifica del 1963 che ne allungò la lista con il Molise (Legge costituzionale del 27 dicembre 1963, n. 3) e il Friuli Venezia Giulia (Legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1). Tuttavia, restarono solo sulla carta e senza alcun potere sino al 1970, quando furono per la prima volta eletti i Consigli regionali.

⁶ Si rimanda alla precedente RN del 30 aprile u.s. (<http://www.reforming.it/doc/2073/rn-30-aprile-2023.pdf>).

analiticamente caso per caso) al costo/spesa *standard* di quest'ultima, il dovere di provvedere alle prestazioni diviene un impiego necessario delle risorse. Queste ultime restano acquisite al bilancio indipendentemente che l'Ente territoriale debba, per mantenere i suoi LEP, compiere uno sforzo in più rispetto allo *standard* o chiederlo ai suoi cittadini, oppure se, per sua efficienza e innovatività, l'Ente riesca a ritagliarsi un margine.

La logica economica non cambia di molto per il nuovo pezzo di perequazione rivolto ai territori relativamente più deficitari, se si considera, tuttavia, una differenza.

Nel primo caso (lo storico), l'offerta già esiste e le risorse sono riconosciute a fronte di questa offerta e sino a che essa viene confermata nel tempo. Nel secondo caso, invece, le risorse sono anticipate per dare mezzi per aumentare l'offerta dei LEP. È nella natura sinallagmatica di questo scambio (tra bilancio dello Stato e bilanci degli Enti) che chi ha accesso alle risorse aggiuntive debba, l'anno dopo, dimostrare l'avvenuto incremento dell'offerta LEP. Altrimenti non avrebbe senso costituzionalizzare i LEP!

Ma anche in questo caso, le risorse in più non sarebbero corredate da alcun vincolo di destinazione analitico e per due ragioni. Da un lato, realizzato l'incremento dei LEP, le risorse messe a disposizione dallo Stato restano in ogni caso acquisite al bilancio dell'Ente sia che sia stato necessario integrarle con risorse locali, sia che invece siano state sufficienti o più che sufficienti a seconda delle soluzioni organizzative prescelte sulle quali si continua a non porre alcuna condizione⁷.

⁷ Va qui fatto notare che, nel caso degli asili nido, la Commissione tecnica sui fabbisogni *standard* ha, molto correttamente, definito l'incremento da realizzare nel 2022 in modo tale che le risorse

Dall'altro lato, resta sempre possibile all'Ente locale non impegnarsi a risollevere i LEP e restituire l'anno dopo le risorse prima concesse, se il sinallagma viene perversamente vissuto come una violazione della sfera di autonomia⁸. E non c'è dubbio che in questo caso le risorse vadano necessariamente restituite, perché non possono tradursi in un surrettizio canale di finanziamento *ad hoc* solo per alcuni Enti, tra l'altro inadempienti.

Se queste osservazioni permettono di definire infondato ed esagerato il timore di incostituzionalità del vincolo di destinazione sulle risorse aggiuntive "verticali" per i LEP, non sembra accoglibile neppure la critica di incostituzionalità da parte di quegli Enti locali che lamentano la destinazione di risorse fresche a supporto della crescita dell'offerta dei LEP in alcuni territori, mentre l'offerta già esistente, quella storica, non può ancora contare su una capienza del fondo perequativo in grado di finanziare integralmente il fabbisogno *standard*⁹.

La risposta è sempre nella Costituzione. L'art. 117, secondo comma, lettera m), assegna allo Stato la "*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che*

aggiuntive vincolate alla creazione di un posto in più fossero di fatto allineate al fabbisogno *standard* riconosciuto al posto storicamente già esistente. Questa *ratio* dovrebbe auspicabilmente trovare continuità lungo tutto il periodo di transizione.

⁸ Diviene chiaro, in questo caso, di chi è la responsabilità della mancata realizzazione delle prestazioni LEP, con tutte le successive conseguenze.

⁹ Il fondo perequativo "orizzontale" ha, di anno in anno, una capienza data dalla sua quota del gettito IMU, e viene suddiviso tra Enti locali in proporzioni alla spesa *standard* per le prestazioni che già ciascuno eroga.

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Questa determinazione è arrivata con la L 234/2021, art. 1, comma 172, e con il DM del 19 luglio 2022, e proseguirà con gli altri decreti ministeriali che saranno emanati in scia alla L 234/2021.

Non è vero che i LEP sono ancora in attesa di piena e compiuta definizione. La piena e compiuta definizione è qualcosa di miracoloso che non accadrà mai se per legge o decreto.

La loro definizione consiste adesso in un percorso di crescita che è stato avviato, come del resto è storicamente avvenuto per molti dei diritti e, forse è il caso di aggiungere, anche dei doveri costituzionali, che non si sono materializzati tra il tramonto e l'alba, non sono piovuti dal cielo, ma sono stati, appunto, percorsi di avvicinamento e di conquista.

In questa fase, in ossequio all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, il Legislatore ordinario (*i.e.* lo Stato) ha scelto che quello sforzo perequativo "orizzontale" a sostegno del mantenimento dell'offerta dei LEP esistenti¹⁰ dovesse essere affiancato da uno sforzo "verticale" per sostenere l'incremento dell'offerta dei LEP negli ambiti territoriali in fondo alla classifica. Ed entrambi sono sforzi che, sempre in questa fase, non danno certezza di copertura integrale dei fabbisogni assoluti e che, proprio per questa ragione, fanno appello anche alle capacità organizzative degli Enti locali e dei territori e alle integrazioni di risorse che dagli stessi potranno arrivare (bilanci pubblici e privati).

¹⁰ Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) come ha funzionato dal 2015 a oggi.

La definizione dei LEP oggi è esattamente questa, con buona pace della Regione Liguria: l'offerta che già c'è più, anno dopo anno, gli incrementi programmati sulla frontiera inferiore¹¹.

Per legittima e costituzionalissima scelta politica (l'art. 117), ai fini del miglioramento delle prestazioni sociali essenziali ha massima importanza, in questa fase, portarle dove non ci sono o dove sono lontanissime dai *target* nazionali e/o europei, su uno sfondo tuttavia in cui ci si preoccupa anche di dare continuità all'offerta già esistente nelle altre realtà, comprese quelle più sviluppate. La si potrebbe definire una scelta *à la Rawls* che, di fronte al compito di tracciare un percorso di innalzamento dei LEP che porti tutti i territori a convergere verso *target* virtuosi comuni, dia priorità, almeno inizialmente, al sollevamento della frontiera inferiore. E ci mancherebbe che i beneficiari del principio *welfarista à la Rawls* si lamentassero del vincolo di destinazione sulle risorse che ricevono!

Dietro questa scelta *à la Rawls* si possono, tra l'altro, identificare molteplici motivazioni economiche, che riguardano la stimolazione dello sviluppo nei territori più arretrati, quelli che hanno più *gap* da recuperare¹², che fa bene sia alla crescita dell'intero Paese sia al corretto fisiologico

¹¹ La qual cosa, ovviamente, non impedisce che si realizzino miglioramenti dell'offerta anche nei territori con dotazioni già superiori alla frontiera inferiore. Tali miglioramenti entreranno nel computo del riparto del fondo perequativo dall'anno successivo, qualunque sia la cubatura del fondo..

¹² I LEP incidono sulle politiche attive del lavoro (gli asili, le prestazioni per i diversamente abili), sulla creazione del primo capitale umano (i trasporti verso e da i luoghi di formazione), sulla produttività (la mobilità urbana ed extra-urbana più in generale), etc..

funzionamento delle perequazioni, "orizzontali" e "verticali" che siano.

Soprattutto all'inizio e con davanti le profonde sperequazioni territoriali italiane, una "trazione" posteriore dei LEP appare di buonsenso e coerente con numerosi principi presenti in più parti della Costituzione, a cominciare da quelli contenuti nei primi dodici articoli che trattano proprio dei "Principi fondamentali"¹³.

Non si tratta di una soluzione conservativa o di minimizzazione dei LEP. Sarebbe troppo facile, infatti, fissare categoricamente, con legge o decreto, i LEP ovunque ai livelli delle *bestpractice* europee, salvo poi scontrarsi dal giorno dopo con i problemi di reperimento delle risorse, di "messa a terra" dei progetti e di loro contestualizzazione urbana, territoriale e sociale

È proprio per valorizzare l'autonomia degli Enti locali (la stessa che più volte ha fatto sollevare questioni innanzi alla Corte costituzionale da che è stata avviata la riorganizzazione in senso federalista ormai oltre venti anni fa) che va adottata quella gradualità necessaria a compiere scelte avvedute, adatte alle caratteristiche e alle preferenze dei territori, molte delle quali

¹³ "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" (art. 2). "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3). "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento" (art. 5).

si manifestano e si comprendono solo cammin facendo, soprattutto lì dove una offerta non c'è mai stata. Se si avvia un percorso di *catching-up* con questi connotati e gli si dà continuità nel tempo, verificando passo dopo passo i risultati, questa non è una scelta di LEP minimali ma di LEP *à la Rawls* con obiettivo di ridurre il prima possibile la distanza tra la frontiera inferiore e quella superiore.

In conclusione, appare tutto come Costituzione vorrebbe. Alla luce delle considerazioni sintetizzate sin qui, si ritiene che, oltre che essere corretto sul piano del diritto costituzionale, sia anche conveniente sul piano della programmazione e organizzazione economica continuare a fare riferimento, per la costruzione dei LEP, esclusivamente al terzo comma dell'art. 119, senza appellarsi al quinto o ad altri commi, anche quando il fondo di perequazione ricorra nel contempo ad azioni "orizzontali" e azioni "verticali".

L'unicità del riferimento costituzionale rispecchia bene, infatti, l'unitarietà del processo di edificazione dei LEP, che non è scomponibile in parte ordinaria, affidata al terzo comma, e parte straordinaria, da affidare al quinto. Una volta riusciti i miglioramenti di offerta grazie alle risorse "verticali" aggiuntive, dall'anno dopo il più elevato livello concorre al calcolo delle quote di accesso alle risorse della perequazione "orizzontale", seguendo una dinamica programmabile e unitaria.




Al quinto comma dell'art. 119 devono essere ragionevolmente affidati interventi estemporanei, non programmabili perché imprevisi e urgenti, connessi per esempio a eventi avversi asimmetrici tra territori, ma certamente non un processo cercato, programmato e da sostenere nel tempo come l'edificazione dei LEP.

E ci piace pensare che, se l'Avvocato dello Stato che ha perorato la difesa innanzi alla Corte avesse costruito motivazioni sistemiche, di forma e sostanza, di *Law&Economics*, come quelle qui rapidamente passate in rassegna, la risposta della Corte, che sempre dipende sia da come i ricorsi sono formulati sia dagli argomenti che sono adottati dalle parti, sarebbe stata anche più netta di quella che si legge nella Sentenza 71/2023.

Che serva a memoria futura, perché la strada per l'attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione è ancora lunga, e perché stabilire un informato e trasparente confronto con il Legislatore costituzionale potrà diventare ancora più importante se il cantiere federalista da simmetrico diventasse asimmetrico. Sarà vitale non fare diventare la Costituzione un labirinto.

www.reforming.it
e-mail: info@reforming.it
twitter: [reformingit](https://twitter.com/reformingit)

Cenno storico, dall'Archivio "Luigi Piccinato" costruito dall'Università "La Sapienza" di Roma – In sequenza, tre strutture civili e sociali realizzate in Borgo Venusio, Basilicata, Matera, nel 1953, a soli cinque anni dalla promulgazione della Costituzione repubblicana: l'asilo infantile, il centro di assistenza sociale, la scuola elementare. In tempi brevissimi, con risorse nazionali integrate da fondi "Marshall", furono costruiti quartieri nuovi, alcuni in prossimità della città storica, altri decentrati verso la campagna. La progettazione si avvale delle migliori professionalità e l'esecuzione fu rapida anche grazie a progetti esecutivi organici e dettagliati, abbracciati intere visioni urbane e sociali e non singoli pezzi. Tutti i nuovi quartieri furono pensati per svilupparsi attorno a infrastrutture allora all'avanguardia. Fonte: <http://www.archivioluigipiccinato.it/>



Articolo 117 della Costituzione

Articolo 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Articolo 119 della Costituzione

Articolo 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione [53 c.2] e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.